

Regolamento recante condizioni, criteri e modalità per la concessione di finanziamenti agevolati per l'anticipazione alle imprese del valore commerciale dei prodotti agricoli, in attuazione dell'articolo 2, commi da 17 a 24, della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007).

Art. 1 finalità

Art. 2 definizioni

Art. 3 requisiti dei beneficiari

Art. 4 interventi ammissibili a finanziamento

Art. 5 regime dell'aiuto

Art. 6 autorità di gestione

Art. 7 finalità, durata e ammontare dei finanziamenti

Art. 8 garanzie, erogazione e estinzione dei finanziamenti

Art. 9 conservazione dei prodotti

Art. 10 caratteristiche dei depositi agroalimentari Friuli Venezia Giulia

Art. 11 requisiti soggettivi dei depositari

Art. 12 strumenti rappresentativi dei prodotti

Art. 13 obblighi dei depositari

Art. 14 modalità di presentazione delle domande di finanziamento

Art. 15 istruttoria dei finanziamenti

Art. 16 controlli ed accertamenti

Art. 17 decadenze

Art. 18 vincoli

Art. 18 bis cumulo degli aiuti

Art. 19 entrata in vigore

Art. 1 finalità

1. Il presente regolamento disciplina le condizioni, i criteri e le modalità per la concessione di finanziamenti agevolati da erogarsi con le disponibilità del fondo di rotazione in agricoltura istituito con legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 (Istituzione del fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo), di seguito denominato fondo, per l'anticipazione alle imprese del valore commerciale dei prodotti agricoli che necessitano per la vendita di un trattamento di stagionatura o invecchiamento, in attuazione dell'articolo 2, commi da 17 a 24, della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007).

Art. 2 definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) prodotti agricoli: i prodotti elencati nell'allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

b) trattamento di stagionatura o invecchiamento: il processo di accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli, comprensivo della loro maturazione. Nel caso di prodotti agricoli conferiti ad imprese cooperative iscritte con la qualifica di impresa agricola nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558 (Regolamento recante norme per la semplificazione della disciplina in materia di registro delle imprese, nonché per la semplificazione dei procedimenti relativi alla denuncia di inizio di attività e per la domanda di iscrizione all'albo delle imprese artigiane o al registro delle imprese per particolari categorie di attività soggette alla verifica di determinati requisiti tecnici (numeri 94-97-98

dell'allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59)) , il processo di accrescimento del valore aggiunto si realizza anche attraverso la selezione, il condizionamento, la calibratura, lo stoccaggio, la preparazione ed il confezionamento per la vendita dei prodotti;

c) amministratore del fondo: il Direttore del competente Servizio della Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali, di seguito denominata Direzione centrale, che adotta i provvedimenti di esecuzione dell'attività del fondo ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 80/1982;

d) convenzione: accordo sottoscritto tra Regione e banca, ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 80/1982, nel quale sono regolate l'attuazione delle operazioni e l'utilizzazione delle anticipazioni ed è stabilito il compenso della banca comprensivo del compenso per il servizio di deposito prestatato ai sensi dell'articolo 9;

e) concessione del finanziamento: nota dell'amministratore del fondo con cui si comunica al beneficiario ed alla banca l'avvenuta messa a disposizione della provvista finanziaria;

e bis) impresa unica: ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», l'insieme delle imprese tra le quali esiste almeno una delle seguenti relazioni, nonché le imprese tra le quali intercorre una delle seguenti relazioni, per il tramite di una o più altre imprese:

1) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;

2) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;

3) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;

4) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Art. 3 requisiti dei beneficiari

1. I beneficiari dei finanziamenti di cui all'articolo 1 sono le imprese che presentano i seguenti requisiti:

a) hanno unità produttiva economica (UTE) situata nel territorio regionale;

b) stagionano o invecchiano in regione prodotti agricoli di unità produttive del territorio regionale;

c) sono iscritte nel registro delle imprese presso la Camera di commercio, industria, artigianato, agricoltura e, se imprese cooperative, sono iscritte inoltre nel registro regionale delle cooperative di cui all'articolo 3 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo);

d) non sono oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o non soddisfano le condizioni previste per l'apertura nei loro confronti di tale procedura su richiesta dei creditori, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) 1407/2013.

Art. 4 interventi ammissibili a finanziamento

1. Sono ammissibili a finanziamento le anticipazioni finanziarie del valore commerciale stimato di prodotti agricoli, prodotti o prodotti e trasformati in regione dai soggetti di cui all'articolo 3, per i quali è necessario un trattamento di invecchiamento o stagionatura, di seguito denominato lavorazione, per la vendita.

2. Gli indirizzi annuali di spesa del fondo impartiti dalla Giunta regionale e dall'Assessore competente in materia di agricoltura, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 80/1982, possono individuare specifiche categorie e tipologie di prodotti per le quali l'anticipazione del valore commerciale risulta ammissibile in termini prioritari od esclusa.

Art. 5 regime dell'aiuto

1. I finanziamenti di cui all'articolo 1 sono concessi in regime de minimis, nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal regolamento (UE) 1407/2013.

2. Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1407/2013, l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi a un'impresa unica non può superare l'importo di 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari. A tale fine l'impresa presenta una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) redatta sul modello di cui all'articolo 14, comma 1, attestante tutti gli aiuti de minimis eventualmente concessi nell'esercizio finanziario di concessione del finanziamento e nei due esercizi finanziari precedenti.

Art. 6 autorità di gestione

1. L'autorità che gestisce l'aiuto è la Direzione centrale.

Art. 7 finalità, durata e ammontare dei finanziamenti

1. I finanziamenti sono erogati per la finalità di sostegno delle spese connesse all'attività di lavorazione dei prodotti agricoli il cui valore commerciale stimato è oggetto dell'anticipazione, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera n), della legge regionale 80/1982.

2. La durata dei finanziamenti è commisurata al periodo di lavorazione o al periodo previsto per la vendita dei prodotti.

3. La durata massima della quota regionale dei finanziamenti è di tre anni comprensivi del periodo di preammortamento.

4. La durata minima della quota regionale dei finanziamenti è di una semestralità di ammortamento, oltre al periodo di preammortamento.

5. Nel caso di prodotti agricoli conferiti ad imprese cooperative agricole in cui il processo di lavorazione si realizza attraverso la selezione, il condizionamento, la calibratura, lo stoccaggio, la preparazione ed il confezionamento per la vendita dei prodotti, la durata dei finanziamenti è pari ad una semestralità oltre al periodo di preammortamento.

6. L'importo dei finanziamenti non può eccedere il 70 per cento del valore stimato commerciale di mercato dei prodotti e comunque l'importo massimo di cui al comma 7 ed è determinato in base ad una stima effettuata dalla banca prescelta dall'impresa e convenzionata con la Regione.

7. L'importo massimo dei finanziamenti è pari a:

- a) 300.000,00 euro, per le imprese con fatturato annuo riferito a prodotti agricoli inferiore a 1.000.000,00 di euro;
- b) 500.000,00 euro, per le imprese con fatturato annuo riferito a prodotti agricoli compreso tra 1.000.000,00 e 2.500.000,00 di euro;
- c) 800.000,00 euro, per le imprese con fatturato annuo riferito a prodotti agricoli superiore a 2.500.000,00 di euro.

Art. 8 garanzie, erogazione e estinzione dei finanziamenti

1. I finanziamenti sono erogati alle imprese di cui all'articolo 3 che rispondono ai criteri di valutazione ordinariamente utilizzati dalla banca per la concessione del credito, a fronte della costituzione di garanzie sui prodotti in qualsiasi forma e con qualsiasi strumento ritenuti idonei dalla banca ed eventualmente a fronte di garanzie supplementari reali o personali prestate dai beneficiari o per conto dei beneficiari.

2. Ai sensi dell'articolo 7, comma terzo, della legge regionale 80/1982 la banca si assume il rischio di insolvenza sull'intero importo di capitale finanziato e ad essa competono in termini esclusivi le valutazioni di cui al comma 1.

3. I finanziamenti sono erogati in un'unica soluzione e sono estinti secondo le modalità definite dalla convenzione.

4. E' consentita l'estinzione anticipata dei finanziamenti.

5. Non è consentita l'estinzione anticipata parziale dei finanziamenti.

Art. 9 conservazione dei prodotti

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 21, della legge regionale 11/2011, ai fini dell'erogazione dei finanziamenti, i prodotti sono introdotti e conservati, per l'intera durata dei finanziamenti, presso specifici locali denominati depositi agroalimentari Friuli Venezia Giulia, anche per consentire la verifica della conformità delle caratteristiche dei prodotti rispetto alle disposizioni dell'articolo 4 e per lo svolgimento delle operazioni di cui all'articolo 12.

2. I depositi agroalimentari Friuli Venezia Giulia sono gestiti dalla banca o da un soggetto delegato convenzionalmente dalla banca alla loro gestione, denominato depositario.

3. La banca può prevedere, anche su richiesta dei beneficiari, che, per ragioni legate ai processi di lavorazione dei prodotti, gli stessi permangano presso locali dei beneficiari delimitati in modo tale da rendere agevole ed inequivocabile l'individuazione dei prodotti. A tal fine i beneficiari presentano:

a) una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica. 445/2000, redatta sul modello approvato con decreto del Direttore del competente Servizio e messo a disposizione dalla Direzione centrale, nella quale attestano che le procedure già adottate nell'ambito della loro organizzazione e gestione aziendale al fine di soddisfare le prescrizioni della normativa per la tracciabilità dei prodotti alimentari consentono l'individuazione dei prodotti in qualsiasi momento della durata del finanziamento;

b) in alternativa alla dichiarazione di cui alla lettera a), una relazione recante la descrizione delle tecniche adottate per individuare e delimitare i locali e per consentire l'individuazione dei prodotti.

4. Nel caso previsto dal comma 3, i prodotti sono disponibili ai beneficiari ai soli fini della lavorazione ed eventuali operazioni di smobilizzo dei prodotti possono avvenire, a condizione che la banca non abbia esercitato la facoltà di cui all'articolo 12, comma 1, esclusivamente negli ultimi dodici mesi di ammortamento dei finanziamenti che hanno durata superiore a diciotto mesi e successivamente al periodo di preammortamento dei finanziamenti con durata inferiore a diciotto mesi.

5. Nel caso previsto dal comma 3, la Banca può richiedere ai beneficiari la stipula di polizza assicurativa contro il furto dei prodotti.

Art. 10 caratteristiche dei depositi agroalimentari Friuli Venezia Giulia

1. Per le finalità del presente regolamento, sono idonei all'esercizio dell'attività di deposito agroalimentare i locali con caratteristiche costruttive che garantiscano la conservazione dei prodotti e con una dotazione di sistemi di allarme ed antintrusione che assicuri un adeguato livello di sicurezza per i prodotti custoditi.

2. La banca che intende erogare finanziamenti utilizzando un deposito agroalimentare, presenta alla Direzione centrale la documentazione recante:

a) il comune, la via ed il numero civico in cui è situato il locale da adibire a deposito agroalimentare di seguito denominato impianto;

b) le caratteristiche costruttive dell'impianto;

c) la planimetria dell'impianto;

d) le caratteristiche dei sistemi antintrusione dell'impianto;

e) la disponibilità dell'impianto da parte della banca o del depositario per almeno cinque anni;

f) le generalità complete delle persone eventualmente delegate alla gestione del deposito;

g) la dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà resa dal depositario e relativa al possesso dei requisiti previsti dall'articolo 11;

h) la convenzione stipulata tra la banca ed il depositario avente durata non inferiore a cinque anni.

Art. 11 requisiti soggettivi dei depositari

1. I depositari presentano i seguenti requisiti:

a) non sono sottoposti a procedure concorsuali quali il fallimento, il concordato preventivo, la liquidazione coatta amministrativa o l'amministrazione straordinaria;

b) non si trovano in stato di scioglimento o liquidazione volontaria.

Art. 12 strumenti rappresentativi dei prodotti

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 22, della legge regionale 11/2011, al fine dell'erogazione dei finanziamenti i beneficiari, per tutta la durata dei finanziamenti, ed in misura non inferiore al dieci per cento del valore stimato dei prodotti, riservano alla banca la facoltà di provvedere alla negoziazione di strumenti, anche finanziari, rappresentativi dei prodotti quali contratti finanziari a termine standardizzati, contratti a termine e altri contratti derivati connessi a merci, come definiti dall'articolo 1, commi 2 e 2 bis, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52).

2. La negoziazione degli strumenti rappresentativi dei prodotti avviene, per le attività di pubblicizzazione degli stessi, anche con il concorso di strumenti informatici messi a disposizione dalla Direzione centrale ai sensi dell'articolo 2, comma 22, della legge regionale 11/2011 o dall'Agenzia per lo sviluppo rurale – ERSA ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera f), della legge regionale 24 marzo 2004, n. 8 (Agenzia regionale per lo sviluppo rurale – ERSA).

3. Le operazioni di negoziazione degli strumenti rappresentativi dei prodotti nonché quelle eventuali di ritiro, consegna e spedizione dei prodotti avvengono secondo le modalità previste da un atto aggiuntivo alla convenzione.

Art. 13 obblighi dei depositari

1. La banca che gestisce il deposito agroalimentare o il depositario compilano un registro di carico, scarico e rimanenze dei prodotti introdotti nei depositi agroalimentari Friuli Venezia Giulia, distinti per tipologia di prodotto ed impresa.

2. La banca che gestisce il deposito agroalimentare o il depositario compilano mensilmente un prospetto riepilogativo, distintamente per impresa e per tipologia di prodotto, della movimentazione dei prodotti relativa alle operazioni di cui all'articolo 12, comma 3.

3. Nel caso in cui più di una banca si convenzioni con lo stesso depositario, i registri ed i prospetti di cui ai commi 1 e 2 sono compilati distintamente per ciascuna banca per conto della quale il depositario attua le operazioni di carico, scarico e movimentazione dei prodotti.

Art. 14 modalità di presentazione delle domande di finanziamento

1. La domanda di finanziamento è presentata alla banca ed è corredata dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, comprovante il possesso dei requisiti di cui al presente regolamento e relativa agli aiuti de minimis, redatta sul modello approvato con decreto del Direttore del competente Servizio e messo a disposizione dalla Direzione centrale.

2. La Direzione centrale e la banca mettono a disposizione la modulistica per la presentazione della domanda e possono richiedere ogni altra idonea documentazione per il completamento dell'istruttoria di cui all'articolo 15 e dei controlli e accertamenti di cui all'articolo 16.

Art. 15 istruttoria dei finanziamenti

1. L'istruttoria delle domande di finanziamento è effettuata dalla banca, che al termine della stessa trasmette alla Direzione centrale:

a) la relazione istruttoria relativa alle operazioni di anticipazione del valore commerciale dei prodotti agricoli che evidenzia, in particolare, la rispondenza delle caratteristiche dei prodotti rispetto a quanto disposto dall'articolo 4, il loro valore commerciale stimato e l'eventuale esercizio da parte della banca della facoltà di provvedere alla negoziazione di strumenti, anche finanziari, rappresentativi dei prodotti di cui all'articolo 12, comma 1;

b) la dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, comprovante il possesso dei requisiti di cui al presente regolamento e relativa agli aiuti de minimis, di cui all'articolo 14, comma 1.

2. Nel caso in cui i prodotti permangano nei locali del beneficiario ai sensi dell'articolo 9, comma 3, la relazione istruttoria di cui al comma 1, lettera a), è integrata con:

a) la planimetria dei locali;

b) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'articolo 9, comma 3, lettera a) o la relazione di cui all'articolo 9, comma 3, lettera b), relativa all'individuazione dei prodotti;

c) l'attestazione della disponibilità dei locali da parte del beneficiario per l'intera durata del finanziamento;

d) la documentazione relativa alla polizza assicurativa eventualmente stipulata contro il furto dei prodotti secondo quanto previsto dall'articolo 9, comma 5.

3. A seguito del ricevimento della documentazione di cui ai commi 1 e 2, la Direzione centrale effettua i controlli e gli accertamenti previsti dall'articolo 16 e all'esito degli stessi, mette a disposizione della banca la provvista finanziaria e provvede alla concessione dei finanziamenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e).

4. Ad avvenuta erogazione dei finanziamenti, la banca presenta alla Direzione centrale, tempestivamente e comunque non oltre il trentesimo giorno dall'erogazione dei finanziamenti, la dichiarazione che attesta l'avvenuto realizzo dell'operazione di anticipazione del valore commerciale stimato dei prodotti agricoli dettagliando analiticamente gli importi e le tipologie dei prodotti, se difforni da quanto indicato nella relazione istruttoria di cui al comma 1, lettera a).

Art. 16 controlli ed accertamenti

1. La Direzione centrale effettua i controlli e gli accertamenti ritenuti opportuni per la verifica del rispetto delle condizioni e degli adempimenti previsti per la concessione dei finanziamenti.

2. In particolare la Direzione centrale può disporre controlli presso i depositi agroalimentari e presso i locali di cui all'articolo 9, comma 3, anche con il prelievo di campioni di prodotti, al fine di verificare la conformità delle loro caratteristiche a quelle prescritte dall'articolo 4 e per accertare l'osservanza delle disposizioni del presente regolamento.

Art. 17 decadenze

1. Qualora dal controllo di cui all'articolo 16 si accerti che il finanziamento è stato richiesto rilasciando dichiarazioni false o inesatte, o mediante falso documentale, la domanda è archiviata senza accoglimento e, se le incongruenze predette vengono rilevate dopo l'erogazione dei finanziamenti o è accertato il non integrale rispetto delle disposizioni del presente regolamento per quanto riguarda la custodia, la movimentazione e lo smobilizzo dei prodotti, i beneficiari decadono dall'aiuto e le somme erogate sono recuperate maggiorate degli interessi calcolati ad un tasso pari a quello del finanziamento agevolato incrementato del tasso ufficiale di riferimento, di tempo in tempo vigente, determinato dalla Banca centrale Europea sulla base del cessato tasso ufficiale di sconto.

Art. 18 vincoli

1. A pena di revoca del finanziamento, i requisiti soggettivi ed oggettivi di cui agli articoli 3 e 4 sono mantenuti per l'intera durata del finanziamento.

Art. 18 bis cumulo degli aiuti

1. Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 1407/2013, gli aiuti concessi ai sensi del presente regolamento possono essere cumulati con aiuti de minimis concessi a norma di altri regolamenti de minimis, a condizione che non venga superato il massimale di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del medesimo regolamento.

2. Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1407/2013, gli aiuti de minimis sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio se tale cumulo non comporta il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento di esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione.

Art. 19 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

TESTO COORDINATO PRIVO DI VALORE LEGALE